



*Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
del Piemonte*



Arma dei Carabinieri

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITÀ' DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO VALANGHE

tra

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (di seguito **ARPA Piemonte**), con sede legale in via Pio VII n.9, 10135, Torino, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Angelo ROBOTTO, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'ARPA Piemonte,

e

il Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" (nel seguito **Regione Carabinieri Forestale**), con sede in Torino, Via Sebastiano Grandis n.14, rappresentato dal Comandante, Generale di Brigata Benito CASTIGLIA, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del citato Comando,

congiuntamente definite "*Parti*",

PREMESSO CHE

- a) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.08.2019 innova la normativa relativa alla gestione organizzativa del sistema di allenamento nazionale e regionale nell'ambito del rischio valanghe riconoscendo il ruolo fondamentale dei soggetti con elevata esperienza come supporto tecnico-specialistico dei Centri Funzionali, citando in particolare le strutture regionali dedicate aderenti ad Aineva e le strutture operative Meteomont, aprendo ad eventuali accordi tra le parti;
- b) ARPA Piemonte gestisce il Centro Funzionale Decentrato di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 ed effettua la raccolta dei dati meteorivometrici sul territorio regionale, l'elaborazione e la diffusione dei dati raccolti e dei dati sugli eventi valanghivi recenti e storici che interessano il territorio regionale con lo scopo di alimentare la banca dati valanghe, resa fruibile attraverso il Sistema Informativo Valanghe di ARPA Piemonte;
- c) l'Arma dei Carabinieri, ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, svolge attività di monitoraggio, segnalazione, valutazione, previsione e prevenzione del pericolo valanghe, di aggiornamento delle banche dati meteorivometriche, della cartografia e del catasto valanghe;
- d) l'Arma dei Carabinieri, struttura operativa nazionale della Protezione Civile, effettua rilievi meteorivometrici giornalieri attraverso una rete di monitoraggio composta da stazioni meteorivometriche tradizionali e da nuclei itineranti per il rilevamento in quota e svolge le attività di cui sopra per il territorio montano innevato del Piemonte con la propria organizzazione forestale e con l'ausilio di un dedicato sistema informatico di acquisizione dati;

CONSIDERATO CHE

- a) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- b) la complessità degli aspetti ambientali richiede la definizione di un sistema di sicurezza multidisciplinare ed integrato che possa utilizzare le sinergie derivanti dalla convergenza di diversificate professionalità e specializzazioni;
- c) L'ARPA Piemonte e il Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale Piemonte, hanno già collaborato attivamente in tema di sicurezza in montagna stipulando altresì precedenti Accordi di collaborazione (ora scaduti);
- d) nel rispetto delle rispettive competenze, la Regione Carabinieri Forestale e ARPA Piemonte condividono la necessità di operare in modo coordinato e mediante azioni sinergiche, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di una costante verifica sul territorio, tra gli altri, per gli aspetti finalizzati ad assicurare la sicurezza in montagna;
- e) a tal fine, la Regione Carabinieri Forestale e l'ARPA Piemonte hanno ravvisato l'opportunità di disciplinare i rapporti di reciproco interscambio in funzione dei rispettivi ruoli attraverso la stipula di un Accordo senza oneri tra le Parti al fine di favorire possibili sinergie nelle attività di monitoraggio, previsione e prevenzione dei rischi da neve e valanghe.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Finalità e settori di collaborazione)

Il presente Accordo ha come finalità la collaborazione fra le Parti nell'accrescere le condizioni di sicurezza in montagna attraverso il monitoraggio, la previsione e la prevenzione del pericolo valanghe, in virtù delle reciproche esperienze, conoscenze, attività e competenze in materia.

Articolo 2

(Attività per la sicurezza in montagna)

Le Parti si impegnano a:

- a) svolgere l'attività operativa nivologica utilizzando gli standard internazionali definiti in campo nivologico dalle principali organizzazioni (IACS, EAWS);
- b) favorire lo scambio di conoscenze, anche attraverso contatti, riunioni ed incontri diretti tra il personale tecnico addetto ai rispettivi servizi, nonché a promuovere giornate di studio, ricerche di settore, convegni e seminari;
- c) favorire un frequente scambio reciproco di dati e di informazioni derivanti dalle rispettive reti di monitoraggio, dai rilievi itineranti e dal censimento dei fenomeni valanghivi anche con il fine di perseguire delle economie di gestione;
- d) fornire accesso o equivalenti funzionalità consultive alle rispettive banche dati e/o portali ad accesso riservato, inerenti i dati in materia nivologica, meteorologica e previsionale, relativi al territorio piemontese;

- e) citare tale collaborazione nelle pubblicazioni che si avvalgono dei dati ottenuti dall'applicazione della stessa e concordare preventivamente la diffusione e la pubblicazione dei dati oggetto di scambio del presente Accordo;
- f) avviare un percorso volto a favorire la razionalizzazione dei prodotti previsionali al fine di perseguire obiettivi di economicità ed efficacia dell'azione pubblica.

Art. 3

(Modalità ed oneri per l'esecuzione delle attività)

1. Il presente Accordo di collaborazione per la realizzazione delle attività di comune interesse sopra elencate è senza oneri tra le Parti ed in via di reciprocità.
2. Le attività normate dal presente Accordo, per le quali si chiede reciproco supporto, saranno programmate con congruo anticipo, subordinatamente alle esigenze di servizio degli uffici interessati.

Art. 4

(Referenti tecnici)

1. Per l'attività di sicurezza in montagna, il referente tecnico per ARPA Piemonte viene individuato nel Direttore del Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali; per la Regione Carabinieri Forestale Piemonte viene individuato il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ove ha sede il Centro Settore Meteomont (Ce.Se.M.) ed il Coordinatore del medesimo Ce.Se.M., designato dal Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri;
2. Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente la nomina di eventuali sostituti dei referenti tecnici.

Art. 5

(Durata)

1. Il presente Accordo avrà effetto tra le Parti dalla data di sottoscrizione, con durata di anni due, rinnovabile mediante scambio di corrispondenza entro due mesi dalla scadenza.
2. L'Accordo potrà essere integrato e/o modificato soltanto in forma scritta previa intesa tra le Parti avente ad oggetto la ridefinizione delle attività, impegni e durata.

Art. 6

(Informativa trattamento dati e riservatezza)

I dati acquisiti, i risultati e gli elaborati prodotti nell'ambito dell'Accordo sono di proprietà congiunta delle Parti e potranno essere utilizzati coerentemente con fini istituzionali delle stesse.

Ciascuna Parte:

- fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- si impegna a citare la collaborazione derivante dall'Accordo, qualora i dati e i risultati siano oggetto di pubblicazione.

Art. 7

(Comunicazione e uso del marchio e logo)

1. Ai fini della comunicazione, una Parte potrà utilizzare il logo e il marchio dell'altra Parte esclusivamente nei termini, alle condizioni e per le finalità stabilite dall'Accordo. A tal riguardo, le Parti:
 - si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato;
 - si impegnano a sottoporre ogni progetto di utilizzo del marchio e del logo al preventivo assenso dell'altra.

2. Danno atto che qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di esse resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte. L'apposizione del logo e del marchio di una Parte non attribuisce all'altra Parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzarli reciprocamente se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione dell'Accordo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi.

Art. 8
(Oneri fiscali)

Le attività oggetto del protocollo non hanno carattere oneroso e non generano obbligazioni di natura economica tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto,


Il Direttore Generale dell'ARPA PIEMONTE

Ing. Angelo ROBOTTO

Firmato digitalmente da: Angelo Robotto
Data: 21/09/2020 17:26:42

Il Comandante della Regione CC Forestale "Piemonte"

Gen. B. Benito CASTIGLIA



**CASTIGLIA
BENITO
ARMA DEI
CARABINIERI
23.09.2020
10:27:55 UTC**